Deliberazione n. 64/2024/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Giovanni Natali
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, *relatore*
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Benedetta Civilla

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulle modifiche al "*Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione*" dell'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino, a seguito della deliberazione n. 13/2024/VSG;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024, convocata con ordinanza n. 13/2024.

Premesso in **FATTO** e Considerato in **DIRITTO**

Con nota del 25.01.2024 (prot. Cdc n. 296 di pari data), l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino trasmetteva la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 23 del 22.12.2023 recante il «*Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione*».

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000064 - 15/05/2024 - 12:29

Dall'esame del detto regolamento erano emerse alcune criticità che richiedevano specifici interventi correttivi, secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 13/2024/VSG del 9 febbraio 2024 di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

In particolare:

"1) In primo luogo, in numerosi articoli del regolamento (art. 1, comma 2, lett. a); art. 2, comma 1; art. 4; art. 5, commi 1 e 3) si fa esplicito riferimento alle "collaborazioni coordinate e continuative": come il Collegio ha già avuto modo di chiarire (si vedano, da ultimo, le deliberazioni n. 123/2023/VSG del 14 settembre 2023 e n. 159/2023/VSG del 22 dicembre 2023) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: pertanto, tutti i riferimenti al detto istituto andranno espunti dal regolamento dell'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino.

2) L'art. 1, comma 5, lett. e) e l'art. 3, comma 3 del regolamento in esame prevedono l'esclusione dalla disciplina regolamentare delle "collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione".

Il Collegio, come peraltro già rilevato nella deliberazione n. 159/2023/VSG del 22 dicembre 2023, ritiene di dover precisare che la natura meramente occasionale delle prestazioni o la saltuarietà della medesima non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all'assegnazione di incarichi meramente occasionali e/o saltuari per una auto-qualificazione di tal fatta da parte dall'ente: in questo modo un soggetto otterrebbe incarichi retribuiti senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge.

Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, sulla base di una presunta natura occasionale e/o saltuaria dei medesimi e pertanto l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino dovrà procedere alla modifica (o, più correttamente, all'espunzione) di quanto rilevato dal proprio regolamento.

3) L'art. 8 del regolamento prevede differenti "modalità di affidamento" sulla base del valore degli incarichi.

Il Collegio precisa che una suddivisione degli incarichi per fasce di compenso – con una differente regolamentazione dei medesimi – non appare legittima in quanto, com'è stato già ricordato da questa Sezione regionale di controllo (deliberazioni n. 166/2022/VSG e n. 123/2023/VSG), non è possibile "comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all'assegnazione al medesimo soggetto di n. 30 "incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine" con un compenso di euro 150,00 l'uno: lo stesso soggetto percepirebbe euro 4.500,00 senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario" e pertanto l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino dovrà procedere alla modifica del detto art. 8 del proprio regolamento.

4) E' altresì opportuno che l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino specifichi – a norma dell'art. art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – gli elementi da pubblicare in relazione agli incarichi conferiti, ossia gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae dell'incaricato, i

compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ecc., integrando a tal fine l'art. 12 del regolamento in esame.

5) Appare poi evidente la necessità che il regolamento, all'art. 14, disponga la trasmissione alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, dei provvedimenti relativi al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché quelli di liquidazione eccedenti lo stesso importo. In tale occasione sarebbe auspicabile altresì che l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino prevedesse anche un termine (non normato dalla legge) per l'invio dei suddetti atti, termine che ovviamente dovrebbe essere ragionevole e rispondente alla generale esigenza di celerità dell'azione amministrativa in relazione ad ogni adempimento previsto dalla legge".

L'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino veniva pertanto invitata a procedere alla modifica e/o integrazione e/o riformulazione del proprio *"Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione"* in base a quanto rilevato da questa Sezione regionale di controllo.

Con nota del 4 aprile 2024 (prot. CdC n. 1485 in pari data), poi sostituita da nota prot. n. 176 del 4 maggio 2024 (prot. CdC n. 1947 del 06.05.2024), l'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino ha fatto pervenire copia della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 del 30.04.2024 avente ad oggetto *"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione"* con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al detto regolamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

DICHIARA

il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione*" dell'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino, per come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 del 30.04.2024, conforme alla disciplina di legge.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Presidente dell'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino;
- all'organo di revisione dell'Unione dei comuni dell'entroterra idruntino.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

NUNZIO MARIO TRITTO CORTE DEI CONTI 14.05.2024 15:42:18 CEST

La Presidente

Cinzia BARISANO

CINZIA BARISANO CORTE DEI CONTI 15.05.2024 08:40:57 GMT+01:00

SALVATORE SABATO CORTE DEI CONTI 15.05.2024 09:30:41 GMT+01:00